

ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
VIA SAMUEL HAHNEMANN,10 - 70126 BARI
PARTITA IVA 00727270720

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MEDICINALI, EMODERIVATI E VACCINI

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

INDICE

TITOLO I

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

ART.1	OGGETTO DEL CONTRATTO
ART.2	DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO
ART.3	DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO
ART.4	VALIDITA' DELLE CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE
ART.5	REVISIONE PREZZI

TITOLO II

MODALITA' DI FORNITURA

Art.6	REQUISITI DI LEGGE
Art.7	REQUISITI TECNICI
Art.8	CONFEZIONAMENTO
Art.9	TRASPORTO E CONSEGNA
Art.10	CONTROLLI SULLE FORNITURE
Art.11	DIFETTI ED IMPERFEZIONI

- Art.12 SOSTITUZIONE DEL MATERIALE
Art.13 INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEI PRODOTTI

TITOLO III

REGOLE CONTRATTUALI - NORME FINALI

- ART.14 GARANZIA DEFINITIVA
ART.15 PENALITA' CONTRATTUALI
ART.16 RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
ART.17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.18 CONTRATTO E SPESE
ART.19 VARIAZIONI SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO
ART.20 Cessioni DI CREDITO DERIVANTI DAL CONTRATTO
ART.21 SUBAPPALTO
ART.22 RESPONSABILITA' CIVILE
ART.23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
ART.24 FATTURAZIONE
ART.25 MODALITA' DI PAGAMENTO
ART.26 NORMA DI SALVAGUARDIA
ART.27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS.N.196/2003
ART.28 NORME DI RINVIO
ART.29 INFORMAZIONI
ART.30 DOCUMENTI ALLEGATI

TITOLO I

OGGETTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato speciale d'oneri (di seguito denominato C.S.A.) disciplina il contratto di fornitura, a carattere periodico e continuativo, di medicinali, emoderivati e vaccini occorrenti all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari (di seguito denominato Istituto).

L'ammontare presunto annuo del contratto è di Euro 10.750.000,00 (IVA esclusa) per le quantità e le tipologie riportate nell'elenco allegato (Allegato n.1 al presente C.S.A.:ELENCO MEDICINALI EMODERIVATI E VACCINI - SCHEDA "FABBISOGNO").

ART.2 - DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

La presente procedura aperta per l'affidamento della fornitura di medicinali, emoderivati e vaccini è stata indetta, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e integrazioni, dall'I.R.C.C.S. Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, con deliberazione del Direttore Generale Reggente n.8 del 24/01/2008, successivamente modificata ed integrata con deliberazione del Direttore Generale n.152 del 07/05/2008, e pubblicata giusto Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 21/05/2008, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del , nonché per estratto sui seguenti quotidiani:LA REPUBBLICA, IL MESSAGGERO, PUGLIA, QUOTIDIANO DI BARI.

La partecipazione alla gara e lo svolgimento della stessa sono regolamentati dalle norme di cui al predetto Decreto Legislativo nonché da tutte le norme applicabili in materia di pubblici appalti. Le modalità di esecuzione delle forniture, nel rispetto della vigente normativa, sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale.

ART.3 - DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata della fornitura è di trentasei mesi dalla data di stipula dei relativi contratti di somministrazione.

Art.4 VALIDITA' DELLE CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE

Gli sconti di aggiudicazione dei vari medicinali, emoderivati e vaccini, rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo di vigenza contrattuale. Non sono consentiti sconti o abbuoni mediante consegna di merce.

Il prezzo di aggiudicazione di ogni prodotto è fisso ed invariabile per tutto il periodo a cui si riferisce la fornitura, salvo il caso di variazioni del prezzo di vendita al pubblico conseguenti a disposizioni normative a cui l'Azienda fornitrice deve necessariamente adeguarsi.

Nel caso di variazioni di vendita del prezzo al pubblico conseguenti a disposizioni normative, resta comunque applicata la percentuale di sconto indicata nell'offerta (applicato sul prezzo al pubblico deivato).

L'Istituto si riserva il diritto, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, di modificare le quantità o annullare la fornitura di medicinali, emoderivati e vaccini assegnati in caso di variazioni degli attuali indirizzi terapeutici, sulla cui base sono stai determinati i relativi fabbisogni, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di medicinali, emoderivati e vaccini.

I quantitativi richiesti sono infatti puramente indicativi e non configurano determinazione dell'entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo di medicinali è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico.

Il fornitore dovrà pertanto somministrare le quantità che in effetti saranno richieste dall'Istituto senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche previste.

Art.5 -Revisione Prezzi

La ditta aggiudicataria, formulando l'offerta economica, si impegna ad adeguare le quotazioni offerte a quelle di eventuale maggiore favore per l'Istituto rivenienti da procedure centralizzate di gara che, nel corso della vigenza del contratto,

dovessero essere espletate dalla CONSIP e/o dall'A.Re.S. Regione Puglia.

TITOLO II

MODALITA' DI FORNITURA

ART.6 - REQUISITI DI LEGGE

I medicinali, gli emoderivati ed i vaccini oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. In particolare, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ivi inclusa la Farmacopea Ufficiale, ultima edizione e relativi aggiornamenti.

ART.7 - REQUISITI TECNICI

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto richiesto nell' ELENCO MEDICINALI EMODERIVATI E VACCINI - SCHEDA "FABBISOGNO" **(ALLEGATO N.1 al presente C.S.A.)** in termini di principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica.

Art.8 - CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura dei medicinali, degli emoderivati e dei vaccini devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dal Decreto Legislativo n.540/92. In particolare dovranno essere ben visibili:

- la descrizione del prodotto
- il numero di codice del prodotto

- i dati relativi al numero di lotto
- la data di preparazione e scadenza
- il nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore
- la destinazione d'uso.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei farmaci devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Le confezioni singole dei medicinali, degli emoderivati e dei vaccini devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute. Il codice a barre dell'A.I.C. sulla confezione non dovrà essere coperto. Le confezioni dovranno essere quelle regolarmente in commercio, con fustella annullata; eventuali diversificazioni per la destinazione ospedaliera dovranno essere specificate in offerta. Eventuali eccezionali variazioni qualitative nel corso della fornitura dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dar luogo a consegna solo previo parere favorevole della competente Unità Operativa di Farmacia. La firma apposta al momento della ricezione della merce non potrà esonerare la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potranno insorgere all'atto dell'immissione del prodotto per il consumo. Tale condizione sarà comunque posta in essere ove si ravvisi che i prodotti forniti, in parte o in tutto, non sono conformi alle vigenti normative sanitarie italiane ed alle Norme di Buona fabbricazione.

Art. 9 - TRASPORTO E CONSEGNA

Le consegne saranno ripartite secondo quanto indicato negli ordinativi emessi dal competente ufficio dell'Istituto e dovranno essere effettuate nei luoghi e con le modalità indicate negli ordinativi stessi.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna della fornitura franco magazzini e in unica soluzione a proprio rischio e spese di qualunque natura nelle quantità e qualità descritte nei relativi ordinativi.

Al momento della consegna, i prodotti dovranno avere una validità pari almeno ai 2/3 della validità complessiva del prodotto. In caso contrario il prodotto dovrà essere sostituito subito oppure

alla sua scadenza previo accordo con l'Unità Operativa di Farmacia dell'Istituto.

Il fornitore ha l'obbligo in caso di eventuali variazioni relative alla composizione farmaceutica, riferita ai soli eccipienti, di comunicare le stesse all'Unità Operativa di Farmacia dell'Istituto, tramite fax, con debito preavviso e prima della consegna di quanto ordinato.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzino di questo Ospedale, in confezioni sigillate, con imballo gratuito. La consegna dovrà essere effettuata con mezzi di trasporto adeguati nel rispetto del Decreto del Ministero della Sanità del 6/7/1999, avente per oggetto: "Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano".

Tempi di consegna: L'Azienda aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all'interno del magazzino della Farmacia così come indicato nell'ordine.

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine, nella quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, frazionamento ove richiesto, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, se non diversamente specificato, anche se trasmesso per via telematica (fax).

In merito alla consegna, la Ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché delle norme generali e speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Unità Operativa di Farmacia. E ove l'Ente lo consenta, a concordare la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno dell'Istituto fino alla consegna del saldo. Rimane fermo comunque per l'Ente il diritto di acquisire presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente.

Resterà a carico dell'Azienda inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Ente a causa dell'inadempienza.

In caso di ritardo nelle consegne che comporti almeno due contestazioni formali, l'Istituto si riserva la facoltà di

risolvere il contratto "ipso facto et jure", con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Trasporto: il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione dei prodotti. Per i medicinali che necessitano di particolari temperature di conservazione, la spedizione e la consegna dovranno avvenire nell'osservanza delle cautele imposte per legge, ovvero mediante corrieri specializzati.

La merce dovrà essere accompagnata da apposito documento di trasporto in duplice copia. I documenti di trasporto (in caso di fatturazione differita), ai sensi della legislazione vigente, devono necessariamente indicare:

- luogo di consegna della merce
- data e numero di ordine
- n. del lotto di produzione e la data di scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dall'Azienda fornitrice. Una copia del documento di trasporto sarà restituita firmata per ricevuta al corriere. Per lo scarico e il ritiro della merce, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'Istituto. Ogni operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere cui sarà demandata la consegna.

Saranno rifiutate quelle consegne, i cui prodotti non risultino corrispondenti, come tipo, a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenza e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione, urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale venga manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più grave sanzione; in pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

Art.10 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali dell'Unità Operativa di Farmacia entro 8 (otto) giorni dalla consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dall'Unità Operativa di Farmacia.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi.

- a) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla Unità Operativa di Farmacia. Ove ciò non avvenga si procederà come da presente C.S.A.;
- b) restituire la merce al fornitore senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento di ulteriori danni;
- c) restituire la merce senza richiederne la sostituzione, considerare risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi nelle sedi competenti.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Azienda fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Art.11 - DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna, non esonerano comunque la Ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emerse al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a

verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

Art.12 - SOSTITUZIONE DEL MATERIALE

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Istituto potrà acquistare direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla refusione di ogni altra spesa e danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, l'Ente committente avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al rifornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione.

ART.13 - INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare all'Istituto la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti stessi prima di ricevere eventuali ordinativi e in ogni caso all'atto della ricezione degli stessi.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di farmaci emoderivati, sieri ed immunoglobuline: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato;
- in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'Istituto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le penalità previste dal presente C.S.A..

L'Istituto, a sua scelta e discrezione, provvederà comunque all'acquisto del principio attivo presso altro fornitore, addebitando la differenza di prezzo alla ditta aggiudicataria.

TITOLO III

REGOLE CONTRATTUALI - NORME FINALI

ART.14 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della fornitura, nonché per l'eventuale risarcimento dei danni e per il rimborso delle spese che l'Istituto dovesse subire o sostenere per fatti addebitabili o addebitati all'aggiudicatario, quali derivanti da inadempimenti totali e/o parziali della fornitura, l'aggiudicatario dovrà costituire, a propria cura e spese e con le modalità di cui all'art.113 del D. L.vo n.163/2006, una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa. L'importo di tale garanzia potrà essere ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità rilasciata da soggetti accreditati ex artt. 75 e 40 comma 7 del D. L.vo n.163/2006; in tal caso alla garanzia dovrà essere allegata copia di tale certificazione.

La predetta garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente:

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni a semplice richiesta di questo Istituto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti le garanzie.

ART.15 PENALITA' CONTRATTUALI

Fermo restando quanto previsto dal successivo art.17 in ordine alla risoluzione del contratto, l'Istituto si riserva, a propria discrezione e senza formalità, di applicare le penalità in caso di ritardo nella consegna e/o sostituzione di tutta o di parte della fornitura ordinata; per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, verrà applicata una penale pari al 5% dell'ammontare della fornitura consegnata/sostituita in ritardo.

Rimane fermo comunque per l'Istituto il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti, a danno del fornitore, qualora la merce non venga consegnata/sostituita nei termini prescritti.

Restano a carico dell'impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale prezzo maggiore rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Istituto a causa dell'inadempienza; l'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei prodotti così acquistati.

Potrà inoltre essere applicata una penale di € 1.000,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato speciale.

In caso di inadempimento l'Istituto potrà rivalersi senza alcuna formalità e in qualsiasi momento sulla garanzia definitiva ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

ART.16 RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO

L'Istituto potrà recedere dal contratto senza che ciò comporti oneri per lo stesso, ai sensi dell'art.1671 del codice civile.

ART.17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R.

un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art.1454 c.c. - diffida ad adempiere).

L'Istituto, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

a) per motivi di interesse pubblico debitamente motivati nel relativo atto deliberativo;

b) nei casi di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

c) nei casi di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;

d) in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;

e) in caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;

f) nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Istituto.

L'Istituto potrà, inoltre, risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge a favore dell'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dalla garanzia definitiva mediante l'incameramento della medesima da parte dell'Istituto e, ove, questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART.18 CONTRATTO E SPESE

L'aggiudicazione della fornitura dovrà intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l'Istituto sarà efficace dopo l'aggiudicazione definitiva e la verifica dei requisiti e si perfezionerà con la sottoscrizione dei relativi contratti.

Tutte le spese conseguenti e inerenti il contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'I.V.A., saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART.19 VARIAZIONI SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

A pena di nullità è vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto senza il previo consenso espresso da parte dell'Istituto, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell'art.116 del D. L.vo n.163/2006. La verifica sarà effettuata entro 60 giorni dalla comunicazione, decorsi i quali l'approvazione si dà per avvenuta.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art.1456 c.c.) e di incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art.1382 c.c.).

Nel caso di decesso del titolare tutte le obbligazioni da lui assunte si riterranno passate in via solidale ai suoi eredi e successori, fatta facoltà all'amministrazione appaltante di risolvere senz'altro il contratto se lo ritenesse opportuno.

ART.20 CESSIONI DI CREDITO DERIVANTI DAL CONTRATTO

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa (legge 21.02.1991

n.52). Le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione dell'Istituto, e sono efficaci ed opponibili qualora non siano state rifiutate con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione.

ART. 21 SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato le forniture o le parti di forniture che intende subappaltare;
- 2) deposito di copia autenticata del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative forniture, corredate dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di Raggruppamento Temporaneo, Società o Consorzio;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D. LGS.n.163/2006;
- 4) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della Legge 31.05.1965 n.575 e successive modifiche.

L'Istituto provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'affidatario deve praticare, per

le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento all'art.118 del D. LGS.n.163/2006.

ART.22 RESPONSABILITA' CIVILE

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

Sarà inoltre direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Istituto ed a terzi nell'espletamento della fornitura anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene e in materia di sicurezza del lavoro.

L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

ART.23 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, inerenti sia la presente procedura di gara che l'interpretazione o esecuzione del contratto stipulato tra l'Istituto e la ditta aggiudicataria, dovranno essere preventivamente sottoposte ad una composizione bonaria delle parti. In caso di esito negativo sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.

ART.24 FATTURAZIONE

Agli ordinativi d'acquisto dovranno corrispondere specifiche e separate fatturazioni che il fornitore presenterà con esplicito riferimento al documento di trasporto della merce e all'ordine emesso.

Ad ogni fattura dovrà essere allegata copia del documento di trasporto debitamente firmata e sottoscritta da un addetto dell'U.O. ricevente.

L'Istituto non darà corso, in alcun modo, alla liquidazione dei corrispettivi per consegne che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dall'Ufficio preposto.

ART.25 MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura o documento equivalente.

La data di arrivo delle fatture è accertata dal timbro protocollo apposto dal competente Ufficio Protocollo dell'Istituto.

Qualora l'Istituto, per comprovata indisponibilità finanziaria, non sia in grado di provvedere al pagamento entro i termini di cui al primo comma, le richieste di interessi verranno riconosciute nella seguente misura:

a) oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (B.C.E.) applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca Centrale Europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;

b) oltre il 180° giorno al saggio di cui sopra maggiorato di due punti percentuali.

L'Istituto potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art.1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

ART.26 NORMA DI SALVAGUARDIA

L'Istituto si riserva in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed qualsiasi momento, di sospendere, revocare, modificare oppure riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le ditte offerenti possano vantare diritti o pretese di sorta.

ART.27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS.N.196/2003

Ai sensi del D. L.vo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si dichiara che i dati trasmessi a questo Istituto saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti e autorizzati.

Il fornitore si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 196/2003 e successive modifiche e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento della prestazione a lui dovuta. Il fornitore è pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatesi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione della prestazione.

Art.28 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si richiamano le norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

